

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 78
MARZO 2026

AGSZ Studio di Avvocati

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it

IN QUESTO NUMERO

AMMINISTRATIVO

Abusi edilizi: niente affidamento tutelabile e demolizione sempre dovuta anche se tardiva
Pag. 3

BANCARIO

Per la segnalazione alla Centrale rischi non bastano i canoni del leasing non pagati
Pag. 3

CONTRATTI

Sulla risoluzione contrattuale per fatti concludenti
Pag. 4

CRISI D'IMPRESA & PENALE

1. Negli accordi di ristrutturazione, la riduzione dei debiti non genera mai imponibile
2. L'omesso versamento delle imposte non sempre equivale a bancarotta fraudolenta
3. L'amministratore che si ripaga un debito commette bancarotta patrimoniale.
Pagg. 5 - 6

LAVORO

1. Licenziabile il dipendente che cade vittima di una frode informatica a danno del datore di lavoro
2. Nel licenziamento orale il lavoratore deve provare la volontà espulsiva del datore
3. Licenziamento è discriminatorio, dunque illegittimo, anche se la lavoratrice ha taciuto la sua disabilità

4. Il mancato versamento dei contributi è giusta causa di dimissioni ai fini NASPI
Pagg. 7 - 8

PENALE

Trattenere somme di denaro ricevute per errore sul proprio conto corrente non costituisce appropriazione indebita
Pag. 8

PROPRIETA' INDUSTRIALE & PENALE

1. Il Marchio "China Export" sui giocattoli costituisce frode in commercio, anche se il prodotto è sicuro
2. L'uso del marchio o nome del concorrente come *metatag* o come *keyword* non costituisce concorrenza sleale, tantomeno contraffazione di marchio
Pagg. 9 - 12

RESPONSABILITA' CIVILE

1. Furto dell'automobile e corresponsabilità del proprietario per i danni cagionati dal ladro
2. Diritto all'oblio: risarcimento per non aver "deindicizzato" tempestivamente
Pagg. 12 - 13

SOCIETA'

1. Sanzioni alla Russia: il congelamento sui certificati azionari blocca anche i diritti di voto nelle assemblee
2. Il principio di continuità dei bilanci non si applica alle impugnazioni delle delibere
Pagg. 13 - 14

AMMINISTRATIVO

Abusi edilizi: niente affidamento tutelabile e demolizione sempre dovuta anche se tardiva

Si è in presenza di un affidamento meritevole di tutela solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in senso compiuto reso nota la propria posizione all'Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere legittimo il suo operato e non già nel caso in cui l'illecito sia stato compiuto all'insaputa degli Uffici.

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso.

Il principio in questione non ammette, infatti, deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di lungo tempo dalla realizzazione delle opere senza titolo o il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (**Consiglio di Stato, sentenza n. 1490 del 24.2.2026**).

BANCARIO

Per la segnalazione alla Centrale rischi non bastano i canoni del leasing non pagati

La segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia non può fondarsi solo sul mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing. È infatti richiesta una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, che evidenzii una grave difficoltà economica o uno stato assimilabile all'insolvenza.

Per la Corte d'appello, invece, la segnalazione non poteva considerarsi illegittima, *"derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di macchinari"*.

Per la Cassazione, tuttavia, il giudice di secondo grado ha errato avendo del tutto omesso di considerare che *"ai fini dell'obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (cd. Centrale dei rischi), che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili"*.

In particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle istruzioni della Banca d'Italia, emanate sulla base delle direttive del CICR, non coincide con quella fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza riferimento al concetto di incapacienza o di definitiva irrecuperabilità.

Nel caso concreto, invece, la Corte d'appello aveva omesso *"ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche"*.

Inoltre, secondo la Cassazione, nell'affermare che nessun danno era stato dimostrato, la Corte d'appello aveva *"omesso di tener conto della comunicazione"* indirizzata alla società dalla Banca, che aveva negato un mutuo proprio a causa della segnalazione alla Centrale dei rischi e della posizione di collegata della società segnalata.

Circostanza dalla quale emerge un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 5593 del 12.3.2026**).

CONTRATTI

Sulla risoluzione contrattuale per fatti
concludenti

Per la Corte di Cassazione, la risoluzione consensuale per *facta concludentia* presuppone che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato risolto per fatti concludenti il contratto di vendita di una cucina, sebbene il venditore avesse più volte contattato il cliente che, dopo la sottoscrizione della commissione d'ordine e la consegna della caparra, si era reso irreperibile (**Corte di Cassazione, sentenza n. 5082 del 6.3.2026**).

CRISI D'IMPRESA & PENALE

1. Negli accordi di ristrutturazione, la riduzione dei debiti non genera mai imponibile

Per la Corte di Cassazione, la riduzione dei debiti negli accordi di ristrutturazione non genera imponibile, né quando eccede le perdite, né quando è integralmente assorbita.

La controversia nasce da un avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES (e IRAP) per il 2014, gli effetti fiscali di un accordo di ristrutturazione dei debiti concluso dalla società contribuente.

In particolare, l'Ufficio aveva qualificato come sopravvenienza attiva imponibile la riduzione dei debiti derivante dall'accordo, nonostante il suo ammontare fosse inferiore alle perdite pregresse, e aveva inoltre tassato una plusvalenza realizzata dalla cessione di un immobile ritenuto rilevante ai fini Irap.

La questione nasce dalla formulazione dell'art. 88, c.4-ter, TUIR, che disciplina espressamente solo l'ipotesi in cui la riduzione dei debiti ecceda le perdite fiscali, escludendo in tal caso la tassazione della relativa eccedenza. Lasciando incerto il trattamento dell'ipotesi, opposta e frequente nella pratica, in cui lo stralcio sia pari o inferiore alle perdite. Una lettura restrittiva -seguita anche dal giudice di merito- portava a ritenere imponibile l'intero importo in assenza di eccedenza.

La Cassazione ha superato una simile impostazione, valorizzando la ratio della norma: evitare che le operazioni di risanamento producano effetti fiscali penalizzanti.

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: *"Ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, t.u.i.r., deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182bis l.fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l'importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite"* (**Corte di Cassazione, sentenza n. 6763 del 20.3.2026**).

2. L'omesso versamento delle imposte non sempre equivale a bancarotta fraudolenta

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo il contrasto di giudicati formatosi sul punto, hanno deciso che la domanda di risoluzione di un contratto proposta prima dell'apertura della procedura fallimentare, ora Liquidazione Giudiziale, non può proseguire nel giudizio ordinario, ma deve essere fatta valere nel concorso, attraverso il rito fallimentare.

In quella sede, la decisione del giudice fallimentare non ha natura "incidentale", ma conserva il proprio contenuto dichiarativo o costitutivo.

Il contrasto interpretativo risolto dalle S.U. era tra la tesi tradizionale, per cui la risoluzione resta appannaggio del giudice civile e gli eventuali crediti si fanno valere nel fallimento, e quella più recente, accolta dalle S.U., secondo cui se la risoluzione è strumentale a ottenere somme dalla massa, l'intera domanda è attratta al fallimento.

Con la precisazione che la decisione è piena e non meramente incidentale (**Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 6498 del 18.3.2026**).

3. L'amministratore che si ripaga un debito commette bancarotta patrimoniale

In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

Così ha deciso la **Corte di Cassazione penale, sentenza n. 7052 del 2.2.2026**.

LAVORO

1. Licenziabile il dipendente che cade vittima di una frode informatica a danno del datore di lavoro

Il dipendente che effettua un bonifico perché vittima di *phishing*, così cagionando una perdita per il datore di lavoro, è responsabile del danno. Secondo la Cassazione, il licenziamento sarebbe di natura disciplinare perché frutto di negligenza.

La Corte ha definito i confini entro cui l'errore del dipendente possa essere giustificato.

Per valutare la colpevolezza o meno del dipendente, occorre verificare se avrebbe potuto evitare la truffa usando un livello di diligenza adeguato.

Gli artt. 2104 e 2105 c.c. impongono al dipendente di eseguire le proprie mansioni con l'attenzione richiesta dal ruolo e dall'ambiente in cui opera, calibrando il proprio comportamento alle responsabilità affidate e all'interesse del datore di lavoro.

La Cassazione ha ribadito che questi obblighi non vengono meno quando il dipendente sia stato tratto in inganno da una truffa informatica. Invero, essere vittima di *phishing* non esonera automaticamente da responsabilità: occorre verificare se, in base all'esperienza, alle competenze e alla delicatezza dell'incarico svolto, il dipendente avrebbe potuto riconoscere l'anomalia e prevenire il danno con idonee cautele.

Proprio per questo motivo la mancanza di formazione specifica non è stata ritenuta sufficiente a giustificare la condotta del dipendente coinvolto: chi ricopre mansioni qualificate è tenuto a un livello di attenzione maggiore, soprattutto quando ha il potere e il compito di effettuare pagamenti, come nel caso considerato (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 3263 del 13.2.2026**).

2. Nel licenziamento orale il lavoratore deve provare la volontà espulsiva del datore

La Corte di Cassazione è intervenuta, tra le altre cose, in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di dedotto licenziamento orale.

Sul solco della più recente giurisprudenza sull'argomento, la Suprema Corte ha cristallizzato il principio di diritto secondo cui il lavoratore che allega un

licenziamento orale deve provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, anche se manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la mera cessazione della prestazione lavorativa (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 4077 del 23.2.2026**).

3. Licenziamento è discriminatorio, dunque illegittimo, anche se la lavoratrice ha taciuto la sua disabilità

In caso di licenziamento discriminatorio, è illegittima la statuizione della Corte d'Appello che considera elemento idoneo a ridurre l'indennizzo il "*silenzio della dipendente sulle sue reali condizioni di salute*", in assenza -in realtà- di un obbligo o anche solo di un onere della lavoratrice, al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale, di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute (**Corte di Cassazione, sentenza n. 4623 del 2.3.2026**).

4. Il mancato versamento dei contributi è giusta causa di dimissioni ai fini NASPI

Il mancato versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione obbligatoria all'INPS costituisce una giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 c.c., presupposto legittimante l'erogazione della NASPI (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 5445 del 11.3.2026**).

PENALE

Trattenere somme di denaro ricevute per errore sul proprio conto corrente non costituisce appropriazione indebita

Per la Corte di Cassazione, trattenere una somma di denaro ricevuta per errore tramite bonifico non integra il reato di appropriazione indebita, ma

configura soltanto un illecito di natura civile. Così i Supremi giudici hanno annullato senza rinvio la condanna pronunciata nei confronti di un imputato dalla Corte d'appello di Bari, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il caso riguardava un uomo condannato in appello a due anni di reclusione per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., dopo aver trattenuto una somma accreditata sul proprio conto tramite bonifico.

La difesa aveva però sostenuto che il trasferimento del denaro fosse avvenuto per errore e che, di conseguenza, non potesse configurarsi il reato contestato.

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo la distinzione tra appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e appropriazione di cose ricevute per errore (art. 647 c.p.). Nel primo caso, il denaro viene consegnato con uno specifico vincolo di destinazione e l'agente se ne appropria violando tale vincolo.

Nel secondo caso, invece, la somma viene trasferita per errore dal mittente, senza alcuna volontà effettiva di effettuare il pagamento.

Secondo i giudici, proprio questa seconda ipotesi ricorre nel caso del bonifico effettuato per sbaglio.

In tali situazioni, il comportamento di chi trattiene la somma rientra effettivamente nella fattispecie prevista dall'art. 647 c.p., relativa all'appropriazione di cose ricevute per errore o per caso fortuito. Tuttavia, tale reato è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7/2016.

Di conseguenza, la condotta non ha più rilevanza penale. Resta comunque un obbligo di restituzione in sede civile, poiché chi riceve una somma non dovuta non ha alcun titolo per trattenerla, realizzandosi altrimenti un indebito arricchimento (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 9843 del 13.3.2026**).

PROPRIETA' INDUSTRIALE & PENALE

1. Il Marchio "China Export" sui giocattoli costituisce frode in commercio, anche se il prodotto è sicuro

La Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della questione del marchio "CE" (China Export) apposto su prodotti destinati al mercato europeo. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'utilizzo di un logo quasi identico a quello della Comunità Europea non è una prassi commerciale lecita, ma

configura il reato di cui all'art. 515 c.p., poiché la marcatura europea rappresenta anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista.

Per la Cassazione la marcatura CE assolve ad una duplice funzione:

- a) permette la libera vendita del prodotto nel mercato unico;
- b) assicura al consumatore che il produttore si è assunto la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le direttive comunitarie.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista.

Pertanto, non può condividersi la decisione del giudice di merito con la quale il fatto contestato è stato ritenuto insussistente essendo "*prassi commerciale assai diffusa*" l'apposizione sulla merce fabbricata nella Repubblica Popolare Cinese del marchio CE, avente caratteristiche simili a quello europeo, ma che costituisce l'acronimo di Cina Export e perché si tratta di "*espedito certamente idoneo a confondere l'acquirente, ma che esclude la contraffazione del marchio europeo*".

Del pari risulta irrilevante la produzione dei test report per ogni singolo giocattolo, attestanti la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme europee, dovendosi al riguardo richiamare i precedenti di legittimità secondo i quali non può darsi, neanche, in astratto, l'ipotesi di merci prive della marcatura CE (...) che siano comunque dotate di tutti tali requisiti, perché l'apposizione del marchio CE da parte del produttore ha la funzione di certificare la conformità del prodotto con i requisiti essenziali richiesti dal mercato europeo; e tale certificazione costituisce in sé un essenziale elemento qualitativo del prodotto (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 9854 del 16.3.2026**).

2. L'uso del marchio o nome del concorrente come *metatag* o come *keyword* non costituisce concorrenza sleale, tantomeno contraffazione di marchio

Il Tribunale di Bologna, sezione imprese, ha deciso una controversia tra due concorrenti dove l'attore lamentava, tra l'altro, che il convenuto avesse utilizzato come *metatag* all'interno del codice sorgente di un proprio blog, nonché come *keyword* negli annunci Google Ads, parole corrispondenti al marchio, alla ditta e al nome a dominio dell'attore stesso, al fine di reindirizzare traffico sul proprio sito e acquisire clientela in modo parassitario, ritenendo tali condotte atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. e violazione dell'art. 20 c.p.i.

Il Tribunale di Bologna, muovendo dai principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha respinto tutta l'impostazione attorea ricordando che:

- a) il titolare del marchio può opporsi all'uso del proprio segno come parola chiave soltanto quando tale uso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Le funzioni rilevanti sono: la funzione essenziale di indicazione dell'origine imprenditoriale, la funzione di garanzia della qualità, e le funzioni di comunicazione, investimento e pubblicità. In ordine alla funzione di indicazione di origine – la più importante – la violazione sussiste solo quando l'annuncio o il sito raggiunto non consenta, o consenta soltanto con difficoltà, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi provengano dal titolare del marchio oppure da un terzo. Il criterio è dunque quello della percepibilità dell'origine commerciale da parte del consumatore medio;
- b) quanto alla funzione pubblicitaria del marchio, il Tribunale ha richiamato la posizione consolidata della Corte di Giustizia secondo cui l'uso del segno altrui nel *keyword* advertising non compromette di per sé tale funzione. Il fatto che il titolare del marchio sia costretto a intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere la propria visibilità è considerato un effetto fisiologico della concorrenza, non un illecito. Secondo i giudici europei, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi altrui ha, in generale, il solo scopo di proporre agli utenti alternative rispetto ai prodotti del titolare del marchio, ed è pertanto intrinseca al gioco della concorrenza;
- c) ai *metatag* si applicano gli stessi principi validi per le *keyword* nei motori di ricerca. La norma di giudizio è la seguente: l'uso di una parola chiave corrispondente al marchio altrui non può essere vietato dal titolare qualora il sito al quale l'utente approda per effetto di tale *keyword* non contenga elementi idonei a indurre in errore l'utente sull'origine imprenditoriale del sito medesimo. In altri termini, il *metatag* illecito non è quello che si limita a intercettare traffico potenzialmente interessato al titolare del marchio, ma quello che, in combinazione con il contenuto del sito di destinazione, crea un rischio

concreto di confusione circa la provenienza dei prodotti o i rapporti tra le due imprese. La valutazione è sempre caso per caso e dipende in via determinante dalle modalità concrete della condotta.

Da queste premesse il Tribunale di Bologna esclude la violazione dell'art. 20 c.p.i. e dell'art. 2598 n. 1 c.c.; in particolare, il giudice felsineo ha ricordato che la Corte di Giustizia ha individuato una possibile ipotesi di giusto motivo nell'uso dell'altrui marchio rinomato come parola chiave proprio quando un concorrente -a partire da tale *keyword*- proponga ai consumatori un'alternativa commerciale rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare. Tale giusto motivo è applicabile anche all'uso di *metatag* corrispondenti al marchio rinomato, laddove la funzione svolta sia quella di orientare il consumatore verso offerte concorrenti e non quella di trarre indebito vantaggio dalla reputazione del marchio.

Il Tribunale ha escluso altresì la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. poiché le medesime condotte non soddisfano i presupposti per la violazione dei diritti di marchio, in quanto manca il rischio concreto di confusione sull'origine imprenditoriale e non può nemmeno ritenersi integrata la fattispecie di concorrenza sleale confusoria, che è fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulla medesima valutazione circa la capacità della condotta di generare equivoci nell'acquirente.

Nemmeno è ravvisabile la concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c., poiché tale fattispecie richiede un continuo e sistematico operare sulle orme delle iniziative imprenditoriali altrui, e non la semplice coesistenza di offerte concorrenti. Il quadro fattuale, caratterizzato da un episodio isolato di *metatag* su un blog dismesso, da condotte fisiologiche di mercato e da domande ridimensionate all'esito dell'istruttoria tecnica, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una strategia sincronica o diacronica di imitazione delle iniziative rilevanti dell'attore (**Tribunale di Bologna, Sez. Impresa, sentenza n. 1822 del 25.2.2026**).

RESPONSABILITA' CIVILE

1. Furto dell'automobile e corresponsabilità del proprietario per i danni cagionati dal ladro

Secondo la Corte di Cassazione, se la condotta imprudente del proprietario ha agevolato il furto, anche le conseguenze del successivo utilizzo del veicolo rimangono a suo carico.

L'art. 2054, c.3, c.c. pone in capo al proprietario una responsabilità solidale con il conducente per i danni derivanti dalla circolazione, dalla quale egli si libera solo dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Non è sufficiente provare la mera assenza di consenso: occorre che la volontà contraria si estrinsechi in concreti comportamenti ostativi specificamente idonei a vietare e impedire la circolazione.

Sicché, lasciare le chiavi nel cruscotto del veicolo parcheggiato, di notte, aperto, in un'area non custodita non è stata ritenuta una condotta idonea ad impedire un utilizzo non voluto del mezzo.

E in questo caso non soccorre nemmeno la copertura RCA, perché l'assicurazione non è obbligata a risarcire. Quindi il proprietario risponde da solo e in solido col ladro, dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo (**Corte di Cassazione, sentenza n. 5562 del 12.3.2026**).

2. Diritto all'oblio: risarcimento per non aver "deindicizzato" tempestivamente

Secondo la Corte di Cassazione, la società Google LLC è tenuta al risarcimento per il ritardo nella deindicizzazione di una notizia (procedimento penale concluso con assoluzione), esponendo così al pubblico, dati e informazioni personali non più di interesse e ledendo, perciò, anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza.

Al centro della vicenda, il ricorso di un soggetto contro Google LLC per la mancata tempestiva rimozione dai risultati di ricerca di articoli legati a una vicenda giudiziaria ormai conclusa (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 6433 del 18.3.2026**).

SOCIETA'

1. Sanzioni alla Russia: il congelamento sui certificati azionari blocca anche i diritti di voto nelle assemblee

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il congelamento dei fondi, adottato nel quadro delle sanzioni UE contro la Russia, impedisce in modo assoluto e incondizionato al titolare di un certificato azionario soggetto a sanzioni, di

partecipare a un'assemblea generale degli azionisti e di votare in tale sede (**Corte di Giustizia UE, sentenza 12.3.2026, causa C-465/24**).

2. Il principio di continuità dei bilanci non si applica alle impugnazioni delle delibere

In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 5587 del 12.3.2026**).

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it
